



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione Civile

nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio ha pronunciato all'udienza del 13.9.2023 la seguente

SENTENZA

ex art. 281sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 69/2022 R.G.

promossa da

[REDACTED] A, cod. fisc. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

[REDACTED] a., cod. fisc. [REDACTED] - P. Iva [REDACTED], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, e, per essa, [REDACTED], cod. fisc. 08884310965, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] rino, elettivamente domiciliato presso l'avv. [REDACTED] dello studio dell'avv.
[REDACTED] del foro di Ivrea giusta procura in atti

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

con l'intervento di

[REDACTED] a., cod. fisc. [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e,
per essa, [REDACTED] cod. fisc. 09007750152 - P. Iva partita 10536040966, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. A [REDACTED]
[REDACTED], presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti

INTERVENUTA

*

parole chiave: cessione in blocco crediti – prova titolarità del credito – errata indicazione TAEG
per omessa inclusione costi polizza; onere della prova

*

conclusioni delle parti

per parte attrice in opposizione [REDACTED]

IN VIA PRELIMINARE

- accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato, per difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] A. (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, [REDACTED] a, V. [REDACTED], qui rappresentata dal procuratore speciale LA [REDACTED] R.L. (C. F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED], V. [REDACTED], attesa la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 TUB;

- respingere la richiesta ex art. 648 c.p.c. di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione;

NEL MERITO

Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato per le ragioni tutte in narrativa e in via principale mandare assolta l'opponente da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in subordine ridurre la pretesa azionata per quanto verrà accertato in corso di causa;

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare ex art. 210 c.p.c. a [REDACTED] di produrre in giudizio

- copia degli estratti conto del rapporto n. 101169557 intestato alla sig.ra [REDACTED] a far data dal 1/3/2012, mese di erogazione del primo finanziamento e sino alla data di estinzione dell'ultimo finanziamento stipulato in data 15/4/2016,

- copia del contratto di conto corrente e delle condizioni tutte pattuite,

- contabili dei conteggi a suo tempo effettuati per il calcolo delle somme dovute dalla cliente per l'estinzione anticipata dei due contratti, rispettivamente n. 2755400 del 14/03/2012 e n. 3746294 del 7/2/2014,

- copia delle polizze assicurative e delle eventuali contabili di accredito della quota rimborsata alla cliente dei premi assicurativi pagati in corrispondenza dei primi due finanziamenti estinzione. Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a professionista di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza in materia di contabilità bancaria, al fine di accertare le criticità tutte evidenziate nell'atto di

citazione, procedendo al ricalcolo dei rapporti di dare/avere e alla determinazione delle somme non dovute dall' attrice.

IN OGNI CASO

con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa, CPA ed Iva come per legge, fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza.

per parte convenuta opposta [REDACTED] s.p.a.

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di Euro 35.924,49, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

Nel merito, in via ulteriormente subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B, dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei corrisposti e/o degli interessi corrisposti.

In via istruttoria:

- ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

per l'intervenuta [REDACTED]

In via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria [redacted] in relazione alle eventuali domande riconvenzionali di controparte ad ogni titolo spiegate (anche risarcitorio e/o restitutorio);

- disporre l'estromissione della cedente [redacted]

Nel merito, in via principale:

- per tutte le motivazioni esposte nel presente atto respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ivi comprese le eventuali domande riconvenzionali di controparte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'attore opponente al pagamento, in solido, in favore di [redacted] della somma di Euro 35.924,49 oltre interessi di mora convenzionali dal dovuto a saldo, da calcolarsi sul solo capitale, ovvero, della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (nei limiti della L. 108/96);

In via istruttoria:

- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del 8.11.2021 (R.G. 3143/2021) il Tribunale di Ivrea ingiungeva a [redacted] il pagamento a favore di [redacted] a. dell'importo di € 35.924,49, oltre interessi (al tasso contrattuale sull'importo di € 35.445,44 dal 29.6.2019) e spese.

A fondamento della propria pretesa [redacted] a. (e, per essa, La [redacted] .) allegava di essere cessionaria del credito vantato da [redacted] nei confronti di [redacted] in ragione del contratto di mutuo concluso tra le parti.

2. [redacted] proponeva opposizione esponendo che:

- a) l'opposta non aveva fornito prova della titolarità del credito per cui aveva richiesto tutela monitoria, non essendo stato prodotto il contratto di cessione e non essendo a tal fine sufficiente l'avviso di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- b) il documento prodotto dall'opposta non è un estratto conto certificato, bensì estratto di saldaconto certificato che non presenta i requisiti richiesti dall'art. 50 t.u.b. ed è inidoneo a

fondare l'ingiunzione di pagamento e, a maggior ragione, è inidoneo a fornire la prova del credito nel giudizio di opposizione;

- c) errata indicazione del TAEG in quanto non tiene conto dei premi delle polizze stipulate a garanzia del finanziamento che sebbene indicate come facoltative devono essere obbligatoriamente sottoscritte per ottenere il finanziamento.

3. Costituitasi in giudizio M. [REDACTED] a. (e, per essa, L. [REDACTED]) chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4. Documentalmente istruita la controversia, con ordinanza 22.5.2023 è stata fissata l'odierna udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c.

5. Con atto di intervento depositato in data 25.7.2023 si costituiva nel presente giudizio [REDACTED] (e, per essa, [REDACTED] a.) allegando di essere successore a titolo particolare di [REDACTED] s.p.a. nel credito per cui è causa e chiedendo l'estromissione di [REDACTED] s.p.a.

*

6. Posto che all'odierna udienza l'opponente [REDACTED] a non ha acconsentito all'estromissione di [REDACTED] a., questa non può essere disposta (art. 111, comma 3, c.p.c.).

7. Sulla titolarità del credito.

Ritiene questo giudice che nel presente giudizio sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione a [REDACTED] p.a. del credito di cui era titolare [REDACTED]

Ciò in applicazione dei principi enunciati da Cass. VI-1, 20 luglio 2022, n. 22754 (in motivazione punto 3.2) cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.

Deve infatti evidenziarsi che l'opposta ha prodotto, anche se omissato, il contratto di cessione di crediti in blocco tra [REDACTED] a. a [REDACTED] s.p.a. datato 17 aprile – 17 giugno 2018 (doc. 8 opposta), ossia le medesime date indicate nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 5 monitorio pag. 6); inoltre, il credito per cui è causa rientra tra quelli oggetto della cessione in ragione dei seguenti concorrenti elementi:

- il credito è specificatamente indicato nell'allegato all'atto di cessione (doc. 9 opposta), ove al nominativo [REDACTED] è associato il NDG 23455667 e l'importo di € 35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione di interessi) indicati nel saldaconto (doc. 7 monitorio) ove è indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da [REDACTED] (doc. 3 monitorio);

- deve ritenersi che il credito presenti le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate sub i-xvi) nel medesimo avviso (doc. 5 monitorio pagg. 6-7), tenuto conto in particolare che: 1) il contratto da cui origina la pretesa è stato concluso tra l'opponente e [REDACTED]; 2) parte opponente non ha allegato di non aver ricevuto l'importo indicato dal contratto né ha mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a

mutuo da [REDACTED], e non da altri soggetti; 3) il contratto con [REDACTED] è regolato dal diritto italiano e la valuta indicata è espressa in Euro; 4) non risulta garantito da ipoteca né garanzia consortile; il n. di NDG dell'opponente non è tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

8. Sul quantum.

Nel caso di specie risultano irrilevanti ai fini della decisione le doglianze sollevate dall'opponente relative alla non riconducibilità del doc. 7 fascicolo monitorio (o dei docc. 6 e 7 opposta) all'estratto conto di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993 (t.u.b.). Sul punto è sufficiente osservare che, traendo origine il credito da un contratto di mutuo, l'opposta non aveva alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento: documenti che sono stati prodotti dall'opposta (doc. 3 monitorio; doc. 6 opposta).

Inoltre, deve evidenziarsi che nessuna contestazione è stata effettuata dall'opponente in punto *quantum* e dei criteri impiegati per giungere alla determinazione del credito: tale assenza di contestazione è particolarmente significativa posto che l'opponente ha prodotto relazione tecnica di parte in cui nulla viene detto (salvo quanto si dirà *infra* sull'indicazione del TAEG con riferimento ai costi per l'assicurazione) circa l'errata determinazione del credito da parte dell'opposta.

È inoltre incontestato che [REDACTED] abbia ricevuto l'importo indicato nel contratto di mutuo (doc. 3 monitorio), risultando irrilevante la circostanza che l'importo ottenuto sia stato eventualmente impiegato dall'opponente per estinguere debiti nei confronti di U [REDACTED] a. posto che oggetto della presente controversia è esclusivamente l'accertamento dell'inadempimento dell'opponente al contratto del 15.4.2016 (doc. 3 monitorio). Ebbene, pacifica l'avvenuta erogazione delle somme mutate, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte (cfr. SS. UU. 13533/2001); [REDACTED] non ha allegato (né provato) l'adempimento al contratto di mutuo per cui è causa né fatti estintivi dell'obbligazione assunta.

9. Sulla errata indicazione del TAEG.

La tesi dell'opponente secondo cui il TAEG sarebbe stato erroneamente indicato in quanto non comprensivo anche dei costi per polizza assicurativa non è meritevole di favorevole apprezzamento. L'opponente espone che la conclusione dell'assicurazione, seppur espressamente definita "facoltativa", sarebbe stata in realtà imposta dall'istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento. Ritiene, tuttavia, questo giudice che parte opponente non abbia fornito sufficiente prova di tale assunto.

Infatti, affrontando espressamente tale questione, il collegio di coordinamento dell'ABF con decisione del 12 settembre 2017 n. 10621 (i cui principi sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza di merito: Trib. Torino, sez. I, 22 febbraio 2022, n. 747 in causa R.G. 4752/2020; Trib. Torino, sez. I, 13 aprile 2023, n. 1605 in causa R.G. 1605/2023) ha condivisibilmente affermato quanto segue:

‘Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento’.

Ebbene, in applicazione di tale principio deve ritenersi che parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata posto che non è stata prodotta la polizza relativa al contratto di assicurazione (contratto che deve essere provato per iscritto ex art. 1888 c.c.) e, pertanto, non è possibile verificare il ricorrere, nel caso di specie, delle circostanze individuate dall'ABF da cui ricavare l'obbligatorietà della conclusione del contratto di assicurazione ai fini della concessione del finanziamento e superare, quindi, il dato testuale del contratto di finanziamento stesso ove la l'assicurazione è indicata come facoltativa.

All'assenza della polizza di assicurazione non è possibile supplire attraverso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potendo tale istanza istruttoria essere accolta. Infatti, l'ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e non può essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa

acquisirne una copia e produrla in causa. Ebbene, nel caso di specie, [REDACTED] non ha allegato che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, non le sia stata consegnata copia della polizza relativa al contratto di assicurazione e, inoltre, l'opponente non ha allegato (né provato) di aver richiesto a [REDACTED] s.p.a. copia di siffatta polizza (arg. ex Cass. I, 13 settembre 2021, n. 24641).

10. Spese.

Le spese del giudizio di opposizione si compensano integralmente tra tutte le parti in quanto:

i) a fondamento della decisione sono stati posti anche documenti non prodotti nella fase monitoria dall'opposta;

ii) la precisa individuazione del rapporto per cui è stata richiesta tutela monitoria è stata possibile solo all'esito delle difese svolte nel giudizio di opposizione dall'opposta, dato che, effettivamente, dalla semplice lettura del testo del ricorso per decreto ingiuntivo – unico atto che unitamente al decreto viene notificato all'opponente – non era agevole l'individuazione di quali rapporti l'opposta lamentasse l'inadempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del 8.11.2021 (R.G. 3143/2021) del Tribunale di Ivrea, che conferma integralmente e di cui dispone l'esecutorietà;

2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di opposizione.

Ivrea, 13/09/2023

Il Giudice

dott. Andrea Ghio